



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1043731
FASCICOLO N. 2024/06 10/000025

ORDINANZA N. 33 Del 20/09/2024

OGGETTO: EVENTO METEORICO SETTEMBRE 2024 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Considerato che, nel corso della seconda decade del mese di settembre 2024, eventi meteorici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e fransosi nei territori della Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara;

Rilevato che tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità su porzioni di territorio del territorio comunale, che ha comportato esondazioni di fiumi e conseguentemente ha provocato danni ad edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative e alla salute pubblica;

Considerato che, sulla base della cognizione dello stato dei luoghi, sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi alluvionali, affinché siano garantiti la sicurezza e l’igiene pubbliche e al fine di ripristinare le normali condizioni di vita;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 125 del 19/09/2024 con la quale venivano individuate le modalità al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti e dei materiali individuando le disposizioni specifiche in merito alle attività di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta e di cessazione della qualifica di rifiuto delle citate tipologie di rifiuti, di cui rispettivamente agli artt. 183 comma 1, lett. n), e 184-ter del D.Lgs. 152/2006 nonché in ordine all'applicazione dell'art. 185, comma 3, del medesimo decreto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l'art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1;

ORDINA

ai Gestori dei servizi pubblici , alle Ditte incaricate, ai Cittadini tutti di procedere tempestivamente alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali adottando le seguenti modalità straordinarie di raccolta come indicato nell'ordinanza della RER n° 125/2024 sopra citata:

- 1) i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati e da aree allagate, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché quelli derivanti dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, sono classificati come rifiuti urbani. Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrono le condizioni. Ai rifiuti liquidi sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani dell'alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi;
- 2) i rifiuti derivanti dell'evento calamitoso provenienti dalle attività produttive possono essere conferiti ai punti di primo raggruppamento o a bordo strada e sono classificati come rifiuti urbani;
- 3) i rifiuti urbani di cui al punto 2 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti anche dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato;
- 4) il gestore del servizio (dandone comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, a Regione e Protezione Civile) individua i punti di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero. I punti di primo raggruppamento possono essere individuati anche presso impianti già autorizzati per la gestione dei rifiuti che a tal fine sono autorizzati all'ingresso di quelli rientranti nel campo di applicazione della presente ordinanza. I rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali potranno essere conferiti sulla strada o al primo raggruppamento.

L'area di primo raggruppamento individuata è il parcheggio di via Enzo Ferrari in Bagnacavallo;

5) le acque fangose, i limi e le terre derivanti dall'evento calamitoso classificati come rifiuti con il codice EER 20.03.99 una volta conferiti al punto di raggruppamento, cessano di essere qualificati come tali se a seguito di una operazione di ispezione visiva ovvero di cernita e separazione è esclusa la presenza di contaminazioni (ad esempio da idrocarburi), nonché di rifiuti estranei (quali ad esempio carta, legno, plastica, metalli e rifiuti pericolosi); a seguito della cessazione della qualifica di rifiuto il materiale è custodito separatamente dai rifiuti in maniera tale da non pregiudicarne il successivo utilizzo;

L'area di primo raggruppamento individuata per limi e terre è in via Enzo Ferrari in adiacenza al parcheggio;

6) il trasporto dei rifiuti urbani di cui alla presente ordinanza è svolto mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predisponde inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento. Tale elenco deve essere inoltre inviato a: Prefettura, Comune, Regione, ATERSIR, ARPAE e Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali ed è pubblicato sul sito web della Regione;

7) i rifiuti di cui alla presente ordinanza possono essere trasportati, oltre che dai soggetti individuati ai sensi dei punti 7 e 10, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Comune e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;

8) le carcasse di animali da allevamento frammate a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali e fransosi che non rientrano nella classificazione dei sottoprodotto di origine animale in quanto non recuperabili, sono rifiuti speciali a cui attribuire il codice EER 02.02.99; tali rifiuti, corredati dell'autorizzazione del Servizio Veterinario, sono avviati a smaltimento in impianto di discarica che ai sensi della presente ordinanza è autorizzata a ricevere il codice EER 02.02.99;

9) Le autovetture che nelle operazioni di sgombero e ripristino, siano di ostacolo alle operazioni di ripristino e pulizia o pericolose per la pubblica incolumità, saranno conservate in custodia presso il Soccorso Stradale Marrani in Via Reale 179 a Bagnacavallo. Per le auto elettriche dovranno essere adottate da parte del detentore le modalità di custodia adeguate in relazione alle problematiche rilevate e al rischio incendio di tali autovetture.

Il Comune di Bagnacavallo si accollerà le spese di rimozione dei veicoli e di deposito presso il Soccorso Stradale Marrani per un periodo massimo di 1 mese. Successivamente il ritiro dei veicoli, la loro demolizione o il prolungarsi della permanenza nel luogo di deposito sarà a carico dei proprietari dei veicoli.

10) i materiali costituiti in cemento amianto e/o guaina bituminosa e catramata derivanti dal crollo di edifici presenti nell'abitato di Traversara che ha subito danni profondi anche al patrimonio immobiliare, con evidenti crolli già rilevati nei sopralluoghi preliminari, dovranno essere messi in sicurezza e smaltite esclusivamente da ditte autorizzate. I cittadini che hanno tali materiali a terra dovranno chiamare il gestore dei rifiuti HERA spa che provvederà a inviare una

ditta specializzata per la messa in sicurezza e lo smaltimento. E' fatto divieto alla cittadinanza provvedere allo smaltimento in autonomia, rilevata la pericolosità di tali materiali sicuramente danneggiati durante i crolli degli edifici.

DISPONE CHE

1) Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta e sono quindi da non considerarsi rifiuti i materiali vegetali, le acque fangose, i limi, e le terre derivanti dagli eventi meteorici, provenienti da edifici pubblici e privati, da corsi d'acqua e da aree allagate, ad esclusione di quelli derivanti da aree produttive qualora gli stessi siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti secondo le modalità ritenute più celere ed opportune al fine di ripristinare il ritorno all'ordinarie modalità di vita e alla riduzione degli effetti degli stessi in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza.

2) Qualora le acque fangose siano convogliate nelle reti fognarie, anche indirettamente attraverso altri corpi idrici (naturali o artificiali) e previo confronto con gli enti competenti per gli stessi, deve essere sentito anche per le vie brevi il gestore del servizio idrico, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle reti e degli impianti.

I materiali liquidi possono essere convogliati, anche attraverso l'utilizzo di autobotti o mezzi similari, nel reticolo idrografico naturale, previo confronto per le vie brevi con gli enti competenti alla sua gestione al fine di non pregiudicarne l'officiosità idraulica.

3) I materiali solidi possono essere gestiti in situ secondo le buone pratiche ovvero essere raggruppati nelle seguenti aree dedicate individuate dal Comune:

Fango: via Enzo Ferrari in adiacenza al parcheggio;

Ramaglie: parcheggio di via Enzo Ferrari in Bagnacavallo

3) Al fine di agevolare la rimozione dei materiali generati dagli eventi alluvionali nonché la raccolta e il trasporto agli impianti di destinazione, riducendo al minimo gli impatti dovuti ai flussi, sono individuate le seguenti aree per lo stoccaggio preliminare alla raccolta dei seguenti materiali :

- parcheggio di via Enzo Ferrari in Bagnacavallo, per rifiuti urbani indifferenziati;

4) i materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento.

DISPONE INOLTRE:

- che la presente ordinanza, immediatamente efficace, cesserà i suoi effetti decorsi sei mesi dalla sua adozione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e in coerenza all'ordinanza regionale n. 125 del 19/9/2024;

- di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;

- di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Ai cittadini tutti
- al gestore del Servizio Rifiuti Hera S.p.A.,
- alla Ditta Soccorso Stradale Marrani - Via Reale 179 a Bagnacavallo
- alla Presidente f.f. della Regione Emilia Romagna,

- ad Atersir,
- ad AUSL di Ravenna,
- ad ARPAE di Ravenna,
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna,
- Comando Stazione Carabinieri di Ravenna,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna,
- Polizia di Stato di Ravenna,
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna,
- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Bagnacavallo;

sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi social,

INDIVIDUA

Ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento l'ing. Monica PiazzI dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo

RENDE NOTO

- che In caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO**